

# COMUNE DI FONZASO

## REGOLAMENTO

per prevenire l'insorgenza e contrastare la diffusione  
del fenomeno della dipendenza dal gioco d'azzardo  
(cosiddetto **Gioco d'Azzardo Patologico**)  
e per la disciplina dell'attività di sala giochi  
e l'installazione e l'utilizzo di apparecchi da intrattenimento

approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 24.04.2018

### **Art. 1 – Principi generali e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti relativi all'apertura, gestione, modificazione e cessazione delle attività economiche riconducibili alle «sale giochi», come tali intendendosi gli esercizi allestiti specificamente per lo svolgimento di giochi leciti nonché all'installazione e all'utilizzo, negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S., degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici menzionati all'art. 6.

2. Attraverso la regolamentazione delle relative procedure, l'Amministrazione comunale intende contemperare la libertà di iniziativa economica con la tutela della salute, dell'ordine pubblico e con le esigenze sottese all'ordinato assetto del territorio (ad esempio sotto il profilo viabilistico, del decoro urbano, dell'inquinamento acustico, ecc.). Nel rispetto della normativa vigente, si prefigge l'obiettivo di prevenire l'insorgenza e di contrastare la diffusione di fenomeni riconducibili al cosiddetto gioco patologico, garantendo al contempo qualità e trasparenza del mercato.

3. L'Amministrazione comunale si impegna a promuovere, anche in collaborazione con le Amministrazioni di riferimento e con le formazioni sociali interessate, iniziative di sensibilizzazione circa il fenomeno della dipendenza dal gioco d'azzardo, comunemente noto come G.A.P. (Gioco d'Azzardo Patologico) e comunque a favorire forme di aggregazione sociale ed occasioni di confronto specie tra le categorie più a rischio di dipendenza.

### **Art. 2 – Applicazione**

1. Fatti salvi i successivi artt. 3, 6 e 7, il presente regolamento non si applica alle attività economiche riconducibili alle «sale giochi» (come tali intendendosi gli esercizi allestiti specificamente per lo svolgimento di giochi leciti) e agli esercizi già attivi alla data di entrata in vigore dello stesso se già autorizzati, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., ad installare gli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici previsti dal comma 6 dell'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ss.mm. e ii..

2. Per le attività e gli esercizi sopra indicati, l'autorizzazione alla detenzione degli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. viene considerata in deroga alle distanze dei luoghi sensibili fino a che non intervenga una variazione di titolarità dell'esercente, per modifica societaria e/o subingresso.

### **Art. 3 – Informazione al pubblico e pubblicità**

1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposto in modo chiaro ed in luogo ben visibile il relativo titolo autorizzativo (S.C.I.A., licenza, autorizzazione, ecc.) e la tabella dei giochi proibiti che menzioni altresì il divieto delle scommesse.

2. All'interno delle sale giochi e degli esercizi autorizzati a detenere apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6, T.U.L.P.S. deve essere esposto in modo chiaro ed in luogo ben visibile un cartello che ne indichi il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni. Tale divieto deve essere chiaramente riportato anche all'esterno dei summenzionati apparecchi o congegni.

3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110, cc. 6 e 7, T.U.L.P.S. debbono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Debbono essere altresì esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative agli importi totali delle vincite, al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presidono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi, ivi espressamente ricomprese le percentuali di probabilità di vincita riferite ad ogni singolo gioco.

4. I cartelli riportanti le informazioni di cui ai commi precedenti debbono avere dimensioni minime di cm. 30 per cm. 40 ed essere scritti in lingua italiana, inglese, francese, spagnola, albanese, rumena, russa, araba e cinese. L'indicazione in lingua italiana va inserita al primo posto e con caratteri più appariscenti.

5. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 6/2015, i titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, sono tenuti:
- a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al G.A.P. e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui al comma 4, lettera d) del medesimo art. 20 della predetta Legge Regionale;
  - b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite conseguite.
6. Le sale giochi e gli esercizi autorizzati a detenere apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine «Casinò», in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con Legge dello Stato, né altri termini che richiamino (anche in maniera indiretta e/o mediata) il concetto di gioco d'azzardo.
7. In ogni caso è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che violi l'art. 7, cc. 4, 4 bis e 5, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.
8. E' vietata l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, cc. 6 e 7, T.U.L.P.S., all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.
9. Onde prevenire l'insorgenza e contrastare la diffusione di fenomeni riconducibili al cosiddetto gioco patologico, i titolari di sale da gioco e di esercizi autorizzati a detenere apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, materiale informativo predisposto dalla aziende sanitarie locali diretto a evidenziare i rischi connessi al gioco e a segnalare la presenza sul territorio di servizi (anche privati) di assistenza e cura specificamente dedicati a persone con patologie correlate al G.A.P.

#### **Art. 4 – Localizzazioni**

1. L'ubicazione dei locali destinati a sale giochi e degli esercizi alle stesse assimilati (secondo quanto previsto dall'art. 54, c. 3, L.R. n. 30/2016) è regolamentata dagli strumenti di pianificazione comunale. Fino all'adeguamento di questi ultimi alle previsioni dell'art. 54, c. 5, L.R. n. 30/2016, trova applicazione il successivo comma 10 del medesimo art. 54.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 20, c. 3, lett. a), L.R. n. 6/2015, e per le specifiche finalità ivi previste, nel perseguimento degli obiettivi di ordine generale che informano il presente Regolamento, è vietata l'apertura di nuove sale giochi e/o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo in locali che distino meno di 500 metri dai seguenti luoghi sensibili:
  - a) istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado;
  - b) centri giovanili, ivi espressamente ricompresi patronati ed oratori;
  - c) impianti sportivi;
  - d) luoghi di culto e cimiteri;
  - e) ospedali, cliniche e luoghi di cura;
  - f) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, strutture ricettive per categorie protette;
  - g) giardini, parchi pubblici;
  - h) siti museali, centri culturali, biblioteche e centri civici;
  - i) sportelli bancari e postali, bancomat, agenzie di pegno e cosiddetti «compro oro»;
  - j) caserme, sedi di associazioni sportive e di volontariato ed ogni altro luogo di particolare valore civico;
  - k) stazioni ferroviarie, ed autostazioni.
3. La distanza di cui al comma 2 è misurata sul percorso pedonale più breve, secondo il Codice della Strada, che collega i rispettivi punti di accesso più vicini tra loro.

4. Qualora il rispetto della distanza minima non fosse più possibile a causa dell'apertura di uno dei luoghi sensibili individuati al comma 2, gli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici previsti dal comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. dovranno essere rimossi entro un anno. Il termine decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di apertura dei locali annoverabili tra i luoghi sensibili. Laddove l'attività esercitata nei predetti locali non fosse di interesse pubblico, nel solo caso di «sala giochi» e su istanza del titolare, la Giunta comunale potrà motivatamente consentire la deroga ai limiti in parola. In particolare la Giunta dovrà tenere in considerazione, tra gli elementi oggetto di valutazione, anche comparativa:

- l'antioriorità (e la sua consistenza in termini di anni, mesi e giorni) dell'attività di sala giochi;
- il numero dei soggetti occupati nell'attività di «sala giochi» e in quella esercitata nei luoghi sensibili;
- l'impossibilità di una diversa collocazione dell'attività di «sala giochi» nel territorio comunale, pena la violazione delle distanze in parola;
- la diffusione di fenomeni riconducibili al cosiddetto gioco patologico con specifico riferimento al territorio comunale sulla base di dati aggiornati forniti dalle Amministrazioni competenti;
- ogni altro elemento ritenuto utile al fine di perseguire le finalità di cui al comma 2 dell'art. 2.

5. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è comunque vietato negli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale. Tale divieto viene applicato con l'emanazione di nuovi bandi di gara, pertanto agli esercizi già attivi il presente regolamento non viene applicato.

#### **Art. 5 – Orari**

1. È fatta salva la possibilità di disporre con apposita ordinanza sindacale la definizione dell'orario di apertura al pubblico delle sale giochi e del funzionamento degli apparecchi di cui al presente regolamento.

Tale orario sarà determinato in modo da garantire la maggiore efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco.

#### **Art. 6 – Agevolazioni**

Ai titolari di locali che rinuncino all'installazione o che provvedano alla disinstallazione di apparecchiature di intrattenimento con vincita in denaro potranno essere concesse agevolazioni e altre forme premianti da stabilirsi con apposita delibera di Giunta Comunale.

#### **Art. 7 – Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi delle vigenti Leggi statali e regionali.

2. Le ulteriori violazioni sono punite con la sanzione pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

3. Ad esclusione delle attività commerciali di cui all'art. 1, nel caso di collocazione degli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6, lett. a), T.U.L.P.S. ad una distanza inferiore a quella prevista dall'art. 4, vige l'obbligo di immediata rimozione degli stessi.

4. La vigilanza sul rispetto delle previsioni contenute nel presente Regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine.